

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI
SOTTOSEZIONI DI BUJA E OSOPPO




REGOLAMENTO SEZIONALE

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione in data 02/11/2006

Approvato dall'assemblea dei soci del 17/11/2006

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione in data 10/12/2008 con le modifiche richieste dal Comitato Centrale di Indirizzo e di controllo approvate in data 27/09/2008



REGOLAMENTO

DELLA SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Art. 1

La Sezione di Gemona del Friuli del Club Alpino Italiano fondata nel quadro degli scopi generali del C.A.I., più particolarmente si propone di promuovere lo studio, la conoscenza e la frequentazione delle montagne poste nella sua sfera di azione e di influenza.

Art. 2

La sezione è struttura periferica del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

L'Associazione uniforma il proprio statuto allo statuto e al regolamento generale del C.A.I.

I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I..

Art. 3

Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione:

- tutela gli interessi generali dell'alpinismo, con tutti gli Enti pubblici o privati che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo.
- provvede alla Sede sociale, cura la biblioteca, l'archivio cartografico e bibliografico.
- costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico.
- promuove la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, favorisce quelle individuali, compresi lo sci-alpinismo e la speleologia.
- promuove la conoscenza e lo studio della montagna.
- promuove attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorici-pratici di alpinismo, sci-alpinismo e di speleologia.
- promuove gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni ed altro.
- collabora all'organizzazione del servizio di soccorso alpino, particolarmente nella zona di propria competenza.
- costruisce e mantiene in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi ed altre opere alpine.
- assume iniziative per la difesa dell' ambiente naturale montano.
- assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, contemplati dall'art. 1 del Regolamento Generale.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

Art. 5

I soci dell'Associazione sono onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

Art. 6

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all' Associazione, allegando la quota stabilita per la categoria a cui si chiede di far parte e la tassa di iscrizione. Per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile.

Con la domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare all'Associazione la quota annuale come previsto dall' art. II.4 dello Statuto del C.A.I. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell' Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 8

I diritti e doveri dei soci sono quelli stabiliti nell'Art. II.4 dello Statuto e Art. II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 9

La qualità di socio si perde per morte (o per scioglimento, trattandosi di Ente) per dimissioni, per morosità, per radiazione, per scioglimento della Sezione.

Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci

Art. 11

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso a norma dello stesso regolamento disciplinare

Art. 12

Sono organi dell' Associazione;

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Vice Presidente.
- Il Tesoriere.
- Il Segretario.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 13

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere affidate solamente a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Art. 14

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci;

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti, e gli eventuali delegati
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la Relazione del Presidente e i bilanci consuntivo e preventivo
- determina la quota associativa annuale
- delibera sulle modifiche del presente Regolamento
- delibera sullo scioglimento dell' Associazione, stabilendo le modalità e nominando uno o più liquidatori
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci
- adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;

- delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
- approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
- delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.

Art. 15

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per l'eventuale nomina delle cariche sociali. Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata senza indugio quando, almeno 1/4 dei Soci, ne faccia richiesta motivata. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale, e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono delegare altri soci, esclusi i consiglieri.

Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia - in seconda convocazione - che potrà aver luogo ad almeno 24 ore dopo quella stabilita, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti;.

I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 17

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe d'intervento all'Assemblea.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, espressi per alzata di mano, per appello nominale o a scheda segreta. Tuttavia;

- le deliberazioni sull'acquisto o sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi.
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi,
- le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione debbono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto di voto.

Le nomine alle cariche si fanno a scheda segreta.

Per tutte le deliberazioni sopra riportate, non sono consentite deleghe.

Art. 19

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche del Regolamento, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. a norma dello Statuto del C.A.I.

Art. 20

1. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo della sezione. Esso è composto da nove consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci della sezione.
2. I componenti del consiglio direttivo si rinnovano per un terzo ogni anno: essi durano in carica tre anni. Tutti

- sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
3. Il consiglio direttivo elegge a maggioranza tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente: esso nomina inoltre il segretario e il tesoriere, anche al di fuori dei suoi componenti, purché tra i soci della sezione, nel qual caso le due cariche non hanno diritto di voto in consiglio.
 4. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 21

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria. Lo stesso cura l'amministrazione straordinaria della Sezione, salvo le limitazioni contenute nel presente Regolamento e nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. In particolare, il Consiglio Direttivo;

- convoca l'Assemblea dei Soci.
- presenta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi soci
- propone incaricati o commissioni per lo svolgimento di particolari e determinate attività sociali.
- propone la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni o gruppi.
- delibera il Regolamento delle Gite Sociali.
- delibera la nomina di un bibliotecario e le regole per la gestione della biblioteca sociale.
- propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione; redige, colleziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
- pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;

Art. 22

1. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
2. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale la deliberazione votata dal Presidente.
3. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate anche persone estranee al Consiglio, qualora questi lo ritenga opportuno.
4. Nel caso venga a mancare per qualsiasi causa un componente del consiglio, gli subentra immediatamente il primo dei non eletti alle ultime elezioni; in tale ipotesi il subentrante resterà in carica fino alla scadenza originaria del componente che ha sostituito.
5. Un consigliere decade dal suo mandato dopo tre assenze ingiustificate; in tale caso l'integrazione avverrà con i criteri stabiliti dal comma precedente.

Art. 23

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione ed ha la firma sociale.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

In caso di impedimento, Egli è sostituito dal Vice Presidente il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.

Art. 24

Il Tesoriere è responsabile della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art. 25

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo. Dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 26

1. Il collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci della sezione, per la durata di un triennio.
2. Tutti sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo un mandato di interruzione.

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare iscrivere a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 28

Il Patrimonio Sociale è costituito;

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- di eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 29

Le entrate sono costituite;

- dalla tassa di iscrizione.
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.
- da qualsiasi altra fonte di entrata che non contrasti con gli scopi e i dettati dell'Associazione.

Art. 30

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla chiusura di ogni esercizio verrà redatto il bilancio che sarà presentato all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione. In caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il Controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

Art. 32

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. IL Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33

Contro le deliberazioni degli Organi Sezionali che si ritengono in violazione del presente Regolamento, o dello Statuto o del Regolamento Generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 34

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 35

Il presente Regolamento sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.


Art. 36

1. Le modifiche approvate al presente Regolamento entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I..
2. Eventuali osservazioni alle modifiche del presente Regolamento approvato dall'assemblea dei soci, formulate dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo verranno recepite con deliberazione dal consiglio direttivo senza obbligo di approvazione dell'assemblea.

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione in data 02/11/2006

Approvato dall'assemblea dei soci del 17/11/2006

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione in data 10/12/2008 con le modifiche richieste dal Comitato Centrale di Indirizzo e di controllo approvate in data 27/09/2008



Gemona del Friuli, 10/12/2008

[Handwritten signature]